

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Nicola Alessandro Vecchio,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.03.2019

da

C rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALVATORE BOCHICCHIO e ROCCO MARIANO ROMANIELLO,

-ricorrente-

nei confronti di

AGOS DUCATO S.P.A., in persona del suo l.r.p.t. (), qui di seguito anche solo "AGOS", rappresentata e difesa dagli Avv.ti

-resistente-

a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 2.12.2020; ritenuta la propria competenza;

letti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

- I.1.- Con ricorso dell'11.03.2019 ha adito questo Tribunale deducendo che:
- (a) in data 6.06.2011 aveva stipulato con AGOS un contratto di credito con relativo rilascio di carta di credito ad opzione (c.d. *revolving*);
- (b) in data 27.03.2017 aveva chiuso il rapporto ed estinto integralmente la debitoria;
- (c) in data 5.12.2018 un istituto di credito (*i.e.* UBI BANCA) gli aveva comunicato di non potergli concedere l'affidamento previamente richiesto il 28.11.2018;
- (d) a seguito di relative indagini, aveva appreso che il suo nominativo risultava oggetto di segnalazione negativa sul S.I.C. EURISC (gestito da CRIF S.p.a.), con decorrenza dal 31.10.2018, in virtù del mancato pagamento di alcune rate (per complessivi € 1.107,00) e per alcuni "ritardi non regolarizzati" in relazione al rapporto di cui ai precedenti punti (a)-(b).

Ha poi rappresentato l'illegittimità della predetta segnalazione [per carenza dei suoi presupposti di fatto e di diritto e per l'omissione del preavviso obbligatorio] e ha quindi

chiesto al Tribunale di: accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della segnalazione; ordinare ad AGOS la sua immediata cancellazione dal sistema EURISC e/o da ogni eventuale altro sistema di informazioni creditizie; fissare a carico della controparte *astreintes ex* art. 614 *bis* c.p.c. in misura pari a € 100,00 (o altra somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

- I.2.- Con memoria del 4.07.2019 si è costituita in giudizio AGOS, contestando le avverse prospettazioni e rappresentando in particolare che:
- (1) il rapporto oggetto di causa non si era estinto in virtù del citato versamento del 27-28.03.2017 [v. *supra*, *sub* I.1., *sub* (c)], ma era proseguito anche in seguito, determinando l'insoluto poi riportato nella citata banca dati;
- (2) la segnalazione era stata preceduta da apposito preavviso, trasmesso mediante il servizio "Formula Certa" di Nexive.

Ha quindi dedotto, in diritto, il difetto dei presupposti di *fumus* e *periculum* dell'avversa domanda cautelare, di cui ha quindi chiesto l'integrale reiezione.

- I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e all'udienza del 2.12.2020 [celebrata, come precisato, nelle forme dell'art. 221, co. 4, come sostituito nel D.L. n. 34/2020 dalla L. 77/2020 legge di conv. con modificazioni del citato D.L e già art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020] è stata riservata per la decisione.
- II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
- III.- La domanda cautelare volta alla cancellazione della segnalazione sul sistema S.I.C. innanzi indicato merita accoglimento per le ragioni che qui di seguito si espongono.
- III.1.- Preliminarmente, va disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come avanzata dalla parte resistente [cfr. pagg. 1 e 3 delle note del 7.08.2019; pag. 2 del verbale del 13.09.2019; nonché pag. 1 delle note del 19.11.2020] e contestata dal ricorrente [cfr. pagg. 9-10 delle note del 13.08.2019; note del 12.09.2019; verbale del 13.09.2019 e, infine, note del 10.07.2020], considerando che, per quanto qui strettamente rileva, la "mancanza di segnalazione attuale del nominativo del "nel sistema gestito da "CRIF" e in relazione al rapporto oggetto di causa, con il conseguente "sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda" (cfr., da ultimo, Trib. Salerno, sez. lav., 1° ottobre 2019, n. 1973, in Dejure.it) non può ritenersi congruamente comprovata alla luce delle emergenze documentali

versate in atti e, in particolare, sulla scorta dei docc. 18-19 fasc. resistente [prodotti da quest'ultimo in all. alle note del 7.08.2019, il secondo ri-depositato, in forma leggibile e previo invito di cui al provv. del 31.03.2020, anche in all. alle note del 3.07.2020], considerando:

- (A) quanto alla segnalazione nella C.R. della Banca d'Italia, che la stessa non risulta oggetto dell'odierno procedimento [v. *supra*, *sub* I], afferendo a un sistema pacificamente diverso da quello qui in esame [v. Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20896 spec. par. 2 e 21-23 delle "Ragioni della decisione" -, richiamata peraltro dalla stessa AGOS cfr. pag. 13, ult. cpv., della memoria difensiva -] e, in ogni caso, le contestazioni del ricorrente sulla produzione documentale a tal riguardo offerta da AGOS [v. pag. 2 del verbale del 13.09.2019 con vizi invero non sanati dal rinnovato deposito del medesimo documento, pur in stampa a colori nonché pag. 1, 1° cpv., delle note del 10.07.2020];
- (B) in ordine alla segnalazione nel sistema oggetto di causa [*i.e.* il sistema gestito da CRIF], quanto a tal riguardo dedotto [cfr. spec. pagg. 9-10 delle note del 13.08.2019; note del 12.09.2019 e infine pag. 1 del verbale del 13.09.2019] e soprattutto documentato [cfr. pag. 5, *sub* 8), dell'all. 2 alle note del ricorrente del 12.09.2019] *ex adverso*, da ciò evincendosi che il

è tuttora segnalato su tale banca-dati, in ordine al rapporto contraddistinto dai nn. finali "455", in "sofferenza" e con diversi "ritardi di pagamento non regolarizzati" [non risultando invero alcun "importo scaduto e non pagato" in virtù dello stesso meccanismo di funzionamento del sistema: cfr. pagg. 9 e 10, rispettivamente, dell'all. 5 fasc. ricorrente e dell'all. 2 alle note del ricorrente del 12.09.2019], permanendo quindi in ogni caso [e anche per le ragioni di cui alle pagg. 9-10 delle menzionate note del 13.08.2019] l'interesse del ricorrente a ottenere uno scrutinio nel merito della sua domanda.

- III.2.- Venendo a quest'ultimo e muovendo dal *fumus* della richiesta cautelare, è noto che i requisiti di legittimità di una segnalazione in un Sistema privato di Informazione Creditizia sono costituiti, in estrema sintesi, dalla: (*i*) veridicità dei fatti di inadempimento ivi rappresentati e dal (*ii*) rispetto delle pertinenti garanzie procedurali [con particolare riferimento all'obbligo di preavviso, su cui v. *infra*, *sub* III.2.2.].
- III.2.1.- Quanto al primo profilo, appare incontroverso, in quanto non contestato e comunque emergente *per tabulas*, che:
- (1) in data 6.06.2011 le parti oggi in lite hanno concluso un contratto di finanziamento [contraddistinto dai nn. finali "455" cfr. all. 1 fasc. ricorrente e all. 3 fasc. resistente -]per un "importo totale del credito" pari a € "1.600,00", con contestuale emissione di carta di credito

revolving [contraddistinta dai nn. finali "5074" – cfr. all. 2 fasc. ricorrente -], con limite di "prelievo massimo giornaliero" di € "250,00" e "rimborso rateale mensile", "a mezzo addebito diretto", di € "48,00";

- (2) in data 27-28.03.2011 il versava alla AGOS, per il tramite di bonifico ordinario [ordinato nella 1° data e registrato nella 2°], € "5.450,00" a titolo di "estinzione complessiva carta di credito numero *********5074 di "[cfr. all. 3 fasc. ricorrente], con pagamento pacificamente confermato [v. pag. 4, 2° e 4° cpv., della memoria difensiva] e comprovato in via documentale [v. pag. 2 dell'all. 4 fasc. resistente] anche ex adverso [v. ancora pag. 4, 4° cpv., della memoria, ove si rileva che "risulta quindi documentalmente provato che il sig. ha estinto il debito alla data del 28.3.2017"];
- (3) in seguito il è stato tuttavia segnalato da "AGOS DUCATO S.P.A." sul sistema S.I.C. gestito da CRIF S.p.a. in relazione al contratto contraddistinto dai nn. finali "455" [cfr. pagg. 4-5 dell'all. 5 fasc. ricorrente, nonché pag. 5 dell'all. 2 alle note del ricorrente del 12.09.2019, in entrambi i casi sub 8)].

A fronte di tali pacifiche evidenze, AGOS ha tuttavia eccepito che, mediante il predetto versamento [di cui al punto *sub* 2) e già *supra*, *sub* I.1., punti (b) e (1)], il ricorrente non aveva tuttavia "chiuso il contratto e la carta" [cfr. 4, 2° cpv., della memoria difensiva], avendo invero continuato ad utilizzare quest'ultima [la cui numerazione era mutata nel corso del tempo, così come era variato il *quantum* del fido accordato: cfr. pag. 3 della memoria difensiva] e quindi maturato la debitoria poi segnalata presso la citata banca-dati.

E tuttavia, occorre a tal riguardo osservare che le produzioni documentali offerte a sostegno di tale prospettazione [cfr. all. 5-8 e 11-13 fasc. resistente] non possono ritenersi tali da comprovarla, considerando che:

- (I) la deduzione sull'evoluzione diacronica della numerazione identificante la carta per cui è causa, invero già non chiaramente corroborata *per tabulas*, è stata poi contestata *ex adverso*, anche sulla base di dati numerici e riscontri documentali, sussistenti o carenti [cfr. spec. pagg. 6-8 delle note del ricorrente del 13.08.2019], con osservazioni alle quali poi la parte resistente non ha replicato nel corso del giudizio in termini specifici e circostanziati, con ogni relativa conseguenza anche *ex* art. 115, co. 1, c.p.c.;
- (II) anche alla luce di ciò, deve osservarsi che nei predetti documenti non v'è in realtà chiara evidenza di un incremento dell'esposizione debitoria relativa alla carta *revolving* per cui è causa e contraddistinta, come detto, dai nn. finali "5074" [in quanto l'all. 13 espone la

situazione contabile al 30.11.2012 di carta contraddistinta da nn. finali "3148" e gli ulteriori all. 5 e 6,7,8, 11 e 12 riproducono, rispettivamente, una richiesta del cliente e gli e/c al 31.05.2017, al 31.05.2018, al 31.10.2018 e al 31.12.2018 relativi a carta con nn. finali "5054"].

III.2.2.- Le svolte considerazioni, stante il loro carattere dirimente, risultano di per sé già sufficienti ad affermare il *fumus* del diritto per cui si è chiesta la tutela *ex* art. 700 c.p.c., considerando, alla luce dei dati documentali complessivamente emergenti dagli atti, che non può ritenersi provato il primo ed essenziale requisito di legittimità della segnalazione [v. *supra*, *sub* III.2., punto (*i*)].

Ciò esime dalla verifica anche del secondo dei predetti requisiti [v. *supra*, *sub* III.2., punto (*ii*)], pur apparendo sul punto opportuno rappresentare che:

(a) tale preavviso non può ritenersi adempimento meramente formale e in alcun modo incidente sulla liceità della segnalazione [come pure sostenuto in alcune delle pronunce menzionate dalla parte resistente – v. in particolare pagg. 2-3 di Trib. Perugia, 28 settembre 2018; pag. 6, pen. cpv., di Trib. Prato, 21 aprile 2017 (entrambe in Expartecreditoris.it), nonché Trib. Taranto, n. 3410/19 R.G. (citata da AGOS a pag. 2, ult. cpv., delle note scritte del 19.11.2020) -], risultando invece preferibile - anche alla luce dei chiari dati testuali [v. art. 125, co. 3, T.U.B.; art. 4, co. 7, Cod. di Deontologia di cui al Provv. Garante del 16.11.2004 (cfr. all. sub 7 fasc. ricorrenti), nonché art. 5, co. 6, del Cod. di Condotta di cui al Provv. Garante del 12.09.2019 (anche menzionato alla pag. 1 delle note della parte resistente del 3.07.2020)] e delle pertinenti indicazioni del Garante Privacy [v. pagg. 2-3, sub 1.3, del Provv. Interpretativo del 26.10.2017, anch'esso menzionato alla pag. 1 delle note della parte resistente del 3.07.2020] -, il dictum della giurisprudenza assolutamente maggioritaria, anche nomofilattica [v., ex aliis, Cass. civ., 13 giugno 2017, n. 14685 – spec. par. 5 -; da ultimo Trib. Reggio Calabria, 30 giugno 2020, n. 644; Trib. Catania, 5 marzo 2020; Trib. Torino, 26 giugno 2019 - n. 13543/19 R.G.-; Trib. Brindisi, 25 maggio 2018; Trib. Firenze, 20 giugno 2016, n. 2304; Trib. Torino, 13 giugno 2016 - n. 13379/16 R.G. -; Trib. Pescara, 21 novembre 2014, n. 4687; Trib. Milano, 29 agosto 2014; nonché ABF Coll. Cordinamento, 24 settembre 2012, n. 3089 e ABF Roma, 10 agosto 2015, n. 6087, tutte in Dejure.it o ABF.it], secondo la quale "l'invio del preavviso deve considerarsi requisito indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza", sicché "l'omesso preavviso rende illegittima la segnalazione"; e ciò "sia perché un organo che decide secondo diritto non può contraddire un testo normativo, sia perché un simile indirizzo costituirebbe un incoraggiamento rivolto agli intermediari ad omettere l'invio del preavviso", che è invece "essenziale in quanto espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto e nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo", avendo poi "lo scopo generale di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie";

- (b) tanto precisato e venendo al caso di specie, al di là di ogni valutazione sul grado di specificità della missiva versata in atti [v. sul punto ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4437, in *ABF.it*], decisivo è osservare che tale "preavviso di segnalazione" risulta, similmente ad ulteriore documentazione in atti [v. *supra*, sub III.2.1.], relativo a carta contraddistinta da numerazione differente da quella oggetto di causa [cfr. all. 9 fasc. resistente];
- (c) quanto precede assorbe e priva di rilievo ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti del presente procedimento afferente ai termini della comunicazione di tale preavviso, alla conformità della stessa alle previsioni negoziali stabilite inter partes e in generale all'intervenuta adempimento, da parte dell'intermediario segnalante, del c.d. doppio onere probatorio su di lui gravante [onus che si sostanzia nella prova sia dell'invio, sia della ricezione di tale atto, nei termini di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.: v. ancora le sentenze citate al precedente punto sub (a) e in particolare Cass. n. 14685/2017 e ABF Coll. Cordinamento n. 3089/2012], potendosi in ogni caso osservare che in tale scrutinio risulta dirimente, più che il mezzo di comunicazione prescelto, la verifica in concreto, alla luce delle peculiarità della singola vicenda, dell'integrazione del siffatto onus probandi [v. il metodo, essenzialmente casistico, emergente in tutte le pronunce allegate o solo menzionate: cfr. Trib. Catania, n. 14457/19 R.G., Trib. Spezia, n. 114/18 R.G. e Trib. Foggia, n. 5156/18 R.G. – all. 16-17 fasc. resistente -, ABF Roma, 11 gennaio 2018, n. 444 e ABF Roma, 9 marzo 2017, n. 2510 – all. 10-11 fasc. ricorrente, spec. pagg. 4 e 5, rispettivamente, di tali ultimi all., ove significativamente si osserva l'idoneità in astratto, ma non in concreto, del servizio "Formula Certa" di Nexive].
- III.2.3.- In ragione di tutto quanto precede, può quindi ribadirsi l'integrazione del primo dei requisiti necessari per la misura cautelare richiesta, risultando sufficientemente provata, nei limiti del giudizio sommario e prognostico esercitabile in questa fase, l'apparenza del diritto azionato dalla parte ricorrente.
- III.3- Venendo poi al requisito del *periculum*, appare sufficiente osservare che, sulla base delle produzioni documentali, la segnalazione abbia comportato e comporti tuttora alla parte ricorrente un pregiudizio rilevante e contraddistinto dai caratteri *ex* art. 700 c.p.c.,

conseguendo alla predetta segnalazione - chiaro indice, *ex se*, di inaffidabilità creditizia - sia maggiori difficoltà di accedere a nuove linee di credito [come del resto già avvenuto, sulla base di quanto risultante *per tabulas* - cfr. all. 4 fasc. ricorrente, comprovante la circostanza su cui v. *supra*, *sub* I.1., punto (c) -], sia rischi di revoca degli affidamenti già accordati [sul tema v., da ultimo ed *ex plurimis*, Trib. Venezia, 26 marzo 2020; Trib. Padova, 14 dicembre 2016; Trib. Verona, 18 marzo 2013; Trib. S.M. Capua Vetere, 28 maggio 2009; Trib. Bari, 17 giugno 2008; Trib. Lecce, 5 febbraio 2006; Trib. Salerno, 12 luglio 2006; Trib. Venezia 17 luglio 2006; Trib. Napoli, 18 marzo 2005].

III.4.- Sussistendo quindi entrambi i presupposti della misura richiesta [v. *supra*, *sub* II.2. e *sub* II.3.], la stessa può essere accordata in favore dell'istante, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.

IV.- Non si ritiene invece di accogliere la richiesta accessoria avente ad oggetto la concessione di misure coercitive indirette al fine di garantire l'*enforcement* del presente provvedimento cautelare, giacché, al di là di ogni questione sull'ammissibilità di una siffatta statuizione in questa sede [dibattito invero perlopiù dottrinale e che appare ad oggi superato, prevalendo la soluzione positiva in virtù dell'ampio perimetro applicativo disegnato dalla novella del D.L. n. 83/2015, conv. con modificazioni nella L. n. 132/15], non risulta nel caso strettamente necessario concedere le richieste *astreintes*, valutate nel loro complesso tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie e fermo che l'eventuale inottemperanza alle indicazioni di cui al dispositivo potrà trovare tutela, se del caso, nell'ambito di apposito procedimento *ex* art. 669 *duodecies* c.p.c. da incardinarsi a cura della parte.

V.- Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo alle voci di compenso dei procedimenti cautelari innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 [in base alla natura indeterminabile - v. anche pag. 6 del ricorso - e alla non elevata complessità delle domande formulate in causa] e con gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, co. 1, D.M. citato, stante la natura documentale del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 633/2019 instaurato da con ricorso dell'11.03.2019 nei confronti di AGOS DUCATO S.P.A., in persona del suo l.r.p.t., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione, come indicata in narrativa, sul sistema S.I.C. EURISC gestito da CRIF S.p.a. e, per l'effetto, ORDINA alla parte resistente di provvedere alla sua immediata cancellazione;
- 2) RIGETTA la richiesta accessoria ex art. 614 bis c.p.c.;
- 3) CONDANNA la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in € 4.968,00, oltre esborsi (C.U. e diritti), oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi in favore degli Avv.ti Salvatore Bochicchio e Rocco Mariano Romaniello, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Potenza, 11 gennaio 2021.

Il Giudice

N.A. Vecchio